



Testo del disegno di legge

Art. 1

Finalità

1. L'Amministrazione regionale in attuazione dell'art. 9, comma 4 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) è autorizzata ad incentivare la cancellazione del personale dall'albo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 42 del 1989 e la ricollocazione presso altre istituzioni o enti secondo le disposizioni indicate nella presente legge.

Art. 2

Incentivo alla cancellazione dall'albo

1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione delle Agenzie formative, al personale iscritto all'albo regionale di cui all'art. 1 della L. R. 42/89 che abbia maturato o maturerà i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005, che chieda la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a due mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno derivante dalla differenza fra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Al personale che non abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2005, che chieda comunque la cancellazione dall'albo e contestualmente la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2005, è corrisposta, a titolo di incentivazione, una indennità pari a quattro mensilità della retribuzione in godimento, escluso il salario accessorio, per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti di legge per il pensionamento di anzianità e comunque fino a un massimo di tre anni. Allo stesso personale, per il periodo compreso tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione di anzianità e quella del compimento dei sessantacinque anni di età, è inoltre corrisposta, con i medesimi parametri di riferimento, l'indennità stabilita dal precedente comma 1.



3. Le domande indirizzate all'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, devono indicare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e la decorrenza della estinzione del rapporto di lavoro.

4. Le indennità, come determinate ai commi 1 e 2, sono corrisposte entro tre mesi dalla data di estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 3

Esercizio delle funzioni degli enti locali

1. I comuni e le province, in relazione alle funzioni ed ai compiti in materia di formazione professionale, servizi all'impiego e politiche del lavoro, possono indire, sulla base delle disponibilità delle rispettive piante organiche, pubblici concorsi anche per titoli che tengano conto dell'esperienza lavorativa maturata dal personale della formazione professionale iscritto all'albo di cui alla legge regionale n. 42/1989.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale assume a proprio carico fino al 31 dicembre 2007 l'onere finanziario corrispondente al cinquanta per cento del trattamento stipendiale spettante al predetto personale.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in euro 7.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte con le risorse stanziare sulla U.P.B. S10.035 (ex S10.049) del bilancio regionale per gli stessi anni.